

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

Ordinanza sull'impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale in relazione con il coronavirus

(Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)

del 25 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹, ordina:

Art. 1 Pagamento dei contributi dei lavoratori mediante la riserva dei contributi del datore di lavoro

- ¹ Il datore di lavoro può attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale.
- ² Deve comunicare per scritto all'istituto di previdenza l'impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori. Non è necessario alcun cambiamento né del regolamento di previdenza né del contratto di affiliazione.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

- ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00².
- ² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

25 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 831.471

- 1 RS 101
- Pubblicazione urgente del 25 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-0863